



REGOLAMENTO

Accademia Europea di scienze Criminologiche e Forensi

Approvato Dal Consiglio Direttivo

Premessa:

Il Presente regolamento viene letto ed approvato dal Consiglio Direttivo e gli articoli in esso contenuti ampliano e specificano lo Statuto dell' Accademia Europea di scienze Criminologiche e Forensi-A.E.S.crim

Art. 0 – INCIPIT

L'Accademia Europea di scienze Criminologiche e Forensi in sigla A.E.S.crim è un ente apartitico, aconfessionale, che non fa discriminazioni di razza, sesso, religione, lingua, nazionalità, ideologia politica, condizioni personali o sociali. È ontologicamente contro l'omofobia, il razzismo, l'apologia del fascismo ed ogni forma di integralismo sia politico che religioso.

È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolar modo, sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua e l'appartenenza ad una minoranza nazionale.

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione denominata "Accademia Europea di Scienze Criminologiche e Forensi" in sigla A.E.S.CRIM, di seguito denominata Accademia.

L'Accademia non ha fini di lucro ed è presente in ambito nazionale, europeo e internazionale.

L'Accademia costituisce ente autonomo, privato, con scopi di formazione, ricerca, consulenza nel settore criminologico-forense al fine di perseguire interessi di carattere generale.

ART. 2 -SEDE

L'ACCADEMIA ha sede legale in via Vanvitelli n. 74 Mercato San Severino (SA).

L'Assemblea con propria deliberazione può trasferire la Sede Legale in ambito Nazionale, Europeo e Internazionale. Dispone altresì l'istituzione di sedi Secondarie e Operative in Italia e all'estero.

ART. 3 - DURATA

La durata è fissata a tempo indeterminato.

ART. 4- NATURA GIURIDICA, PATRIMONIO E AUTONOMIA ORGANIZZATIVA

I fondi per il funzionamento dell'Accademia sono dati dalle entrate derivanti dall'attività di formazione, studi, ricerche, consulenze e di quant'altro utile per il raggiungimento dello scopo sociale dell'Accademia.

Nell'eventualità di loro insufficienza provvederanno gli associati all'eventuale erogazione a conguaglio.

L'Accademia, nei limiti dei propri scopi, compiti e funzioni, siccome stabiliti dalla legge vigente e dal presente Statuto, ha la capacità di agire nei rapporti con i terzi e sarà a ogni effetto rappresentata dal suo Presidente.

ART. 5– OGGETTO SOCIALE

L'Accademia si propone di:

- A. Stimolare l'interesse dei suoi membri e del pubblico nello studio e nella comprensione delle scienze criminologiche (studio del reato), della criminalistica (mezzi per l'accertamento del reato) e scienze forensi e/o affini.
- B. Promuovere la ricerca scientifica e la ricerca nel campo delle scienze criminologiche attraverso forum pubblici, dibattiti e discussioni.
- C. Presentare i risultati di studi e ricerche rilevanti per mezzo di convegni, conferenze, mostre e pubblicazioni.
- D. Pianificare, preparare e partecipare a progetti di ricerca in partenariato con istituzioni ed enti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali;
- E. Fornire a istituzioni pubbliche o private relazioni di studi effettuati da o con la consulenza dell'Accademia, riducendo così gli oneri di accertamento dei fatti di queste istituzioni.
- F. Promuovere in chi intende esercitare l'attività di criminologo la cultura enciclopedica, la passionalità, l'elevazione di capacità deduttive, la dedizione all'umiltà e al costante desiderio di conoscenza di fenomeni criminosi nella loro complessità.
- G. Promuovere e sviluppare studi e ricerche nel campo dei fenomeni di criminologia e dell'evoluzione di nuove professionalità in tale settore. Tali azioni saranno realizzate anche in collaborazione con tribunali, istituzioni pubbliche e private.
- H. Favorire lo scambio d'informazioni, l'aggiornamento culturale, la divulgazione tecnica e scientifica nell'ambito locale, nazionale e internazionale.
- I. Promuovere manifestazioni, convegni, conferenze, dibattiti, incontri, approfondimenti, pubblicazioni per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi.
- J. Organizzare e realizzare corsi di studio, di formazione, di aggiornamento, di master e seminari a diversi livelli per studenti, occupati e disoccupati, avvalendosi anche della collaborazione di Università, Istituti scolastici, Associazioni, Enti pubblici e privati.
- K. Aderire e collaborare con associazioni di categoria, consorzi e con organismi nazionali e internazionali, ordini professionali e istituzioni pubbliche previste dalla legislazione vigente per la prevenzione di fatti criminologici con particolare attenzione alle dinamiche minorili.
- L. Stipulare accordi, convenzioni e contratti con enti pubblici, organismi e fondazioni, albi e ordini professionali, soggetti privati e imprese nazionali ed estere operanti nei settori interessati dalle sue attività.
- M. Partecipare a iniziative e bandi (Unione Europea, Ministeri, Regioni, Province) attinenti alle proprie finalità.
- N. Partecipare a consorzi oppure altri strumenti esecutivi con imprese, aziende, enti pubblici e privati, associazioni di categoria.
- O. Effettuare consulenze su specifico incarico per enti pubblici, privati e singoli cittadini, mettendo a disposizione le conoscenze scientifiche e specialistiche per ogni singolo settore inerente le Scienze Forensi e criminologiche per la soluzione di casi ed eventi delittuosi;
- P. Stipulare contratti di prestazioni e di servizi attinenti le proprie finalità;
- Q. Realizzare tutto quanto l'Accademia ritiene possa contribuire direttamente o indirettamente al migliore conseguimento degli scopi prefissati, comprese il compimento delle operazioni economiche e finanziarie necessarie.

R. Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Accademia può avvalersi degli strumenti e delle norme che la legislazione locale, nazionale, comunitaria e internazionale consente di acquisire e di disporre.

ART. 6 - PERSONALE

L'Accademia si avvale di personale proprio o messo a sua disposizione da associazioni socie e/o di altro Ente.

Il personale ha l'obbligo della riservatezza e gli è fatto espressamente divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio; gli è altresì fatto assoluto divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

ART. 7 - STRUTTURA

L'Accademia A.E.S.CRIM. si articola nei seguenti settori di attività:

- a) settore FORMAZIONE;
- b) settore SERVIZI
- c) settore RICERCA

Tutti i settori sono rappresentati in piena autonomia dal presidente dell'Accademia il quale si doterà di autonomo regolamento e di autonomo albo dei settori nel rispetto della normativa vigente. Il presidente è autorizzato ad apportare senza obbligo e formalità di nessun tipo tutte le modifiche e le attività idonee all'operatività, alla conoscenza e all'ampliamento dei tre settori, compreso l'istituzione di albi e/o elenchi distinti per apposite categorie professionali.

L'Accademia, direttamente può promuovere dibattiti, seminari, corsi di formazione e di aggiornamento, convegni, manifestazioni, studi, ricerche, costituire scuole e ogni altra iniziativa giudicata idonea al raggiungimento dello scopo sociale, anche in collaborazione con altre associazioni, movimenti, enti o istituzioni di carattere pubblico e privato, università e scuole comprese accreditate nei settori competenti.

L'Accademia si richiama espressamente, nella propria ispirazione ideale e nella condotta operativa, ai seguenti principi:

- a) primato della cultura del dialogo e del confronto rispetto a fatti criminologici,
- b) rispetto della persona umana e della sua capacità di autodeterminarsi,
- c) compatibilità della cultura del bene comune e della solidarietà con la tutela dell'interesse e del benessere individuale.

ART. 8- GLI ASSOCIATI

Il riconoscimento della qualifica di Associato è regolato dalle norme che seguono.

Possono essere ammessi all' Accademia:

- Soci Fondatori;
- Soci Onorari;
- Soci Ordinari;
- Soci Sostenitori.

Non sono previste limitazioni al numero ed alla nazionalità dei soci membri.

8.1 Gli Obblighi dell'associato

Ogni Associato ha i seguenti obblighi:

- a) di far parte dell'Accademia per due anni consecutivi dalla sua ammissione e successivamente di anno in anno salvo il diritto di recesso dandone preavviso almeno tre mesi prima;
- b) di rispettare il presente Statuto e le altre disposizioni emanate dall'Accademia;
- c) di non assumere iniziative e di non partecipare a iniziative altrui che investano problemi di interesse generale o collettivo della categoria, contro le direttive stabilite dall'Accademia;
- d) di pagare le quote sociali;
- e) di comunicare eventuali cambi di domicilio;
- f) di comunicare eventuali modifiche professionali (cessata attività, procedimenti a suo carico ecc.);
- g) di osservare le disposizioni emanate dall'Accademia per disciplinare i tre settori di cui all'articolo otto del presente statuto.

I soci membri sono altresì tenuti ad osservare il presente statuto, i regolamenti e le decisioni deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Le quote annuali di associazione, sono decise da delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale, comporta l'esclusione del socio dall'Accademia.

L'eventuale reintegro potrà avvenire solo dietro regolare pagamento della quota associativa e approvazione formale da parte del Presidente.

Sono ammesse a partecipare alla Accademia solo persone che sono:

- a) attivamente impegnate nel campo delle Scienze criminologiche e forensi;
- b) mostrino particolare interesse per lo studio di scienze criminologiche ed affini;
- c) siano in possesso del diploma di scuola media superiore o diploma di laurea conseguito presso università Pubblica o Privata Riconosciuta o istituzione accademica Italiana o straniera, purchè legalmente riconosciuta, con specializzazione specifica o dottorato di ricerca.

Le Scienze Criminologiche e forensi in cui si esplicita la principale attività di interesse e divulgazione scientifica e culturale dell' Accademia comprendono tutte le discipline scientifiche e giuridiche, di seguito indicate e tutto quanto utile al raggiungimento dello scopo sociale:

- psicologia-criminalista
- psichiatria forense
- tecniche di sopralluogo, intervento sulla scena del crimine e balistica e dattiloscopia;
- antropologia forense
- scienze ingegneristiche;
- chimica e tossicologia forense;
- biologia e genetica forense;
- analisi scena del crimine e ricostruzioni in 3D ;
- mappature area a rischio crimine;
- indagini geografiche e temporali;
- Botanica forense;
- fisica forense;
- falsificazione e contraffazione di documenti;
- odontoiatria forense;
- ricostruzioni facciali in 3D per indagini forensi;
- ricostruzione virtuale scena del crimine e simulazione dinamica degli eventi;
- psicologia forense e scienza del comportamento;
- giurisprudenza;
- Sicurezza informatica
- medicina legale;

-pedofilia , abusi su minori e pedopornografia anche attraverso uso della rete.

8.2 Categorie soci

a) soci FONDATORI: sono da ritenersi i soci iscritti alla data del presente atto modificativo.

Il socio fondatore è esonerato dal versamento della quota di iscrizione ai convegni ed agli eventi organizzati dall'Accademia.

b) soci ONORARI: sono da ritenersi coloro che su espressa attribuzione del CdA a maggioranza dei voti siano riconosciuti persone di alto valore scientifico e/o giuridico nel settore delle Scienze Forensi e che si sono distinte professionalmente nella loro specializzazione. I soci onorari sono esclusi dalla quota sociale di associazione all'Accademia, non hanno diritto di voto e non possono far parte del Consiglio Direttivo.

c) soci ORDINARI: sono da ritenersi coloro che hanno svolto e/o svolgono la propria attività specificatamente nell'ambito delle Scienze Forensi e criminologiche.

d) soci SOSTENITORI: sono da ritenersi coloro, siano essi persona fisica o giuridica che, individualmente o sotto forma di ente/società/fondazione o istituzione, pubblica e/o privata, sostengono con finanziamenti attraverso l'elargizioni di somme di denaro o di strumenti e/o servizi l'attività dell'Accademia condividendone le finalità e gli obiettivi, secondo le modalità stabilite dallo statuto.

Ad ogni socio, all'atto dell'iscrizione all'Accademia, verrà consegnato il tesserino di riconoscimento ed una copia dello Statuto.

L'iscrizione all'Accademia con qualifica di socio comporta l'accettazione incondizionata dello Statuto in ogni sua parte.

Le somme versate dal socio per l'associazione all'Accademia non sono rimborsabili in nessun caso e sono, come per tutte le altre somme che venissero versate ad altro titolo all'Accademia, non ripetibili ed i diritti dell'associato non potranno in nessun caso essere oggetto di cessione a terzi.

I Soci, secondo le caratteristiche dell'attività professionale svolta o in base a quella prevalente, nel caso di attività mista, indicano a quale Settore intendono essere iscritti.

L'apposita Commissione, se, istituita, determina il settore ai quali l'associato ha diritto di essere iscritto in relazione alla richiesta espressa dall'associato stesso, al settore di appartenenza e alle caratteristiche dell'attività svolta in questi settori.

Gli associati fondatori, ISCRITTI ALLA DATA DEL PRESENTE ATTO MODIFICATIVO fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo.

ART. 9- AMMISSIONE

Il soggetto che intende associarsi deve presentare domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, accompagnata dal versamento della quota di pre-ammissione pari alla metà della quota minima associativa e dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti.

Il Presidente, decide sull'ammissione del nuovo Associato e ne determina la quota in base alle informazioni fornite dall'Associato secondo quanto previsto dal presente statuto.

Gli associati sono tenuti a osservare lo Statuto e a dare la propria collaborazione all'Accademia per la realizzazione dei fini istituzionali.

ART. 10 - SANZIONI

L' Associato che si presuma responsabile di atti tali da infirmare il buon nome o l'interesse della categoria o di violazione del presente Statuto, può essere deferito per iniziativa del Presidente dell'Accademia o dal Consiglio Direttivo per le opportune deliberazioni.

L' Associato che, risulti inadempiente nel pagamento delle quote sociali, perde automaticamente la qualità di Associato e s'intende nel frattempo dimissionario da enti, organismi e commissioni cui sia stato designato dal rappresentante legale dell'Accademia.

ART. 11 - ASSOCIAZIONI REGIONALI O INTERREGIONALI

I professionisti e organismi associativi aderenti all'Accademia possono costituire Associazioni regionali o interregionali aventi lo scopo di attuare in tale sede le direttive generali dell'Accademia, uniformandosi alle direttive impartite dagli organi associativi.

ART. 12 – SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente del consiglio direttivo o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età presente nel Consiglio direttivo.

Il Presidente dell'Assemblea nomina, tra i soci, se lo ritiene opportuno, due scrutatori da affiancare al Segretario per le operazioni di sua competenza.

Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto a intervenire e la validità delle deleghe.

Dell'assemblea è redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali delle assemblee che è firmato dal Presidente e dal Segretario.

Ogni associato DEVE PARTECIPARE PERSONALMENTE ALLE RIUNIONI E/O ASSEMBLEE. NON SONO AMMESSE DELEGHE DI ALCUN TIPO.

ART. 13 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Presidente, può essere scelto prioritariamente fra gli associati fondatori ed è eletto dall'Assemblea dei soci. L'assemblea può altresì deliberare a maggioranza dei voti, che il Presidente venga scelto nell'ambito della categoria dei soci ordinari.

2. Il Presidente è l'esclusivo rappresentante legale dell'Accademia, è responsabile dell'esecuzione delle delibere del Consiglio direttivo e dell'Assemblea. Egli può delegare la rappresentanza al Vice Presidente o ad altri associati per determinate materie o singoli atti, può inoltre nominare uno o più direttori e adottare provvedimenti urgenti di competenza del Consiglio direttivo, salvo ratifica dello stesso entro quindici giorni.

3. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

ART. 14 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è formato da due a sei membri più il presidente, nominati dall'Assemblea ordinaria in caso di parità di voto decide il Presidente.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

Negli intervalli tra le assemblee sociali e in caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio direttivo abbia facoltà di procedere – per cooptazione – all'integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in ultima istanza, da un consigliere designato dai presenti.

Le deliberazioni devono essere assunte almeno con la maggioranza dei presenti.

Le sedute sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 15 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta l'anno o dietro richiesta motivata di almeno tre consiglieri.

La convocazione è fatta con avviso da inviare ai membri del Consiglio direttivo e ai Revisori dei conti se esistente almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telefono o posta elettronica almeno due giorni prima della data prevista.

ART. 16 – ATTRIBUZIONI AL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio direttivo spetta:

- A. la gestione dell'Accademia;
- B. il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi;
- C. eleggere a maggioranza il Vice Presidente, scelto tra almeno tre Soci proposti dal Presidente;
- D. eleggere a maggioranza il Tesoriere, scelto tra almeno tre Soci proposti dal Presidente;
- E. eleggere a maggioranza il Segretario, scelto tra almeno tre Soci proposti dal Presidente;
- F. convocare l'Assemblea dei Soci;
- G. affidare a singoli soci, proposti dal presidente, eventuali incarichi in determinate materie;
- H. costituire eventuali commissioni di studio o di lavoro, presiedute dal presidente;
- I. determinare il valore delle quote associative per portarlo in approvazione all'assemblea;
- J. predisporre lo schema di bilancio preventivo e il programma dell'attività sociale per portarli in approvazione all'assemblea;
- K. predisporre lo schema del conto consuntivo – composto di un rendiconto economico e finanziario - e la relazione di accompagnamento per portarli in approvazione all'assemblea;
- L. nominare eventuali comitati tecnico-scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche;
- M. nominare il Segretario per la redazione del verbale delle riunioni del Consiglio.

ART. 17– TESORIERE

1. Il Tesoriere è responsabile del buon andamento e della regolarità della gestione finanziaria, patrimoniale e amministrativa dell'Accademia. Egli ha facoltà, in esecuzione delle decisioni del Consiglio direttivo, di suggerire la stipulazione di contratti, di incassare le quote associative e le erogazioni liberali, di tenere i rapporti con le banche e i fornitori in genere, di svolgere tutti gli atti di ordinaria amministrazione occorrenti per il funzionamento dell'Accademia.

2. Il Tesoriere è il depositario dei libri contabili.

ART. 18 – SEGRETARIO

1. Il Segretario è il responsabile del corretto svolgimento delle Assemblee degli associati e delle riunioni del Consiglio direttivo, provvedendo altresì a redigere i relativi verbali.

2. Il Segretario è il depositario dei libri sociali.

3. Il Segretario, in caso di sua assenza o impedimento, deve fornire formale delega di sostituzione all'associato che gli è proposto dal Presidente. In caso di inattività del Segretario, provvede direttamente il Presidente a nominare il sostituto del Segretario.

ART. 19 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Salvo che sia obbligatorio a norma di legge, è in facoltà dell'Assemblea degli associati nominare il Collegio dei revisori dei conti.

Il Collegio dei Revisori dei conti vigila sul rispetto delle delibere del Consiglio direttivo, sulla gestione economico-finanziaria dell'Accademia, controlla la contabilità e i bilanci annuali, e verifica l'osservanza delle norme dettate dal presente Statuto.

Esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

Il Presidente e i membri del collegio sono nominati dall'Assemblea ordinaria e debbono essere scelti fra i revisori iscritti all'Associazione Nazionale dei Revisori contabili in sigla ANREC, essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Possono essere nominati revisori anche i non soci.

Il Collegio, alla sua prima riunione, elegge a maggioranza il Presidente del collegio.

ART. 20 - COMITATO DI PRESIDENZA D'ONORE

Il Consiglio Direttivo può istituire, su proposta del Presidente, un Comitato di Presidenza d'onore, chiamando a farne parte persone che abbiano acquisito particolari benemerienze in uno dei tre settori di cui all'articolo sette del presente Statuto.

Il numero dei componenti del Comitato di Presidenza d'onore non può essere superiore a cinque.

La nomina a componente del Comitato di Presidenza d'onore è a vita, salvo revoca motivata.

Per tale nomina è richiesta la maggioranza di due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo; così pure per la revoca.

I componenti del Comitato del Presidenza d'onore sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

ART. 21 - DIRETTORE

Il Direttore è nominato dal Presidente. Le funzioni di Direttore sono incompatibili con l'esercizio di professioni e con altri impieghi.

Il Direttore coadiuva il Presidente, del quale attua le disposizioni; sovrintende a tutti gli uffici e servizi dell'Accademia e provvede al buon andamento di essi.

ART. 22 - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

Tutte le cariche elettive, in via di principio sono gratuite, salvo che, il Consiglio Direttivo non deliberi l'assegnazione di compensi per incarichi specifici, che distolgono il soggetto eletto a cui, è affidato l'incarico dalla sua attività professionale.

Sono eleggibili alle cariche sociali tutti gli associati ordinari e sostenitori, le persone giuridiche designano secondo loro regolamenti i le persone fisiche chiamati a rappresentarli.

I candidati devono indicare il settore di attività di appartenenza. Qualora nel corso del mandato venga a cessare il rapporto esistente con l'attività dichiarata all'atto dell'elezione, la persona eletta s'intende dimissionaria.

Le persone che ricoprono cariche sociali non possono farsi sostituire.

Tutte le persone investite di cariche sociali le quali non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive decadono dalle cariche stesse e dovranno essere sostituite.

ART. 23 - FONDO COMUNE

Il Fondo comune è costituito:

- a) dalle quote di ammissione e dalle quote sociali;
- b) dagli eventuali residui delle gestioni annuali;
- c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
- d) dalle erogazioni e dai lasciti a favore dell'Accademia e dalle eventuali devoluzioni di beni a essa fatte a qualsiasi titolo.
- e) dai contributi degli sponsor o di partner.
- f) dai contributi dei soci.

Col Fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell'Accademia e a tutte le occorrenze dell'attività associativa.

La gestione di fondi relativi a servizi particolari resi agli associati deve formare oggetto di separata evidenza contabile. Il costo di tali servizi grava sugli associati che ne usufruiscono senza che ne derivino oneri o vantaggi per il Fondo comune.

ART. 24 - AMMINISTRAZIONE DEL FONDO COMUNE

Il Consiglio Direttivo stabilisce le direttive per le spese, per gli investimenti di capitale e, in genere, per la gestione economica e finanziaria del Fondo comune.

ART. 25 - BILANCIO PREVENTIVO E CONTO CONSUNTIVO

Per ciascun anno solare sono compilati il bilancio preventivo con dettagli relativi alle attività e il conto consuntivo, i quali sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Generale insieme alla relazione del Collegio Sindacale. Per le "uscite" devono essere indicate specificatamente le finalità.

ART. 25 - COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è composto di non meno di TRE e non più di venti membri nominati dall'Assemblea. Esso è presieduto dal Presidente dell'Accademia coadiuvato da un Vice-Presidente eletto dal Comitato nel proprio seno. Ne fa parte, senza diritto di voto, il Direttore dell'Accademia.

I membri sono scelti tra personalità distinte nel campo della criminologia, della criminalistica, delle scienze forensi, della didattica e delle magistrature di ogni ordine e grado.

Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta l'anno, su convocazione del Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

In particolare, il Comitato Scientifico:

- fornisce al Consiglio indicazioni utili per la predisposizione del programma annuale di attività dell'Accademia;
- elabora proposte per lo sviluppo dell'attività dell'Accademia, sia nei rapporti con la pubblica amministrazione che con istituzioni nazionali e internazionali;
- formula suggerimenti per la migliore divulgazione degli obiettivi e dei risultati dell'attività dell'Accademia;
- si pronunzia sugli argomenti che gli sono sottoposti dal Presidente e dal Consiglio;

IL PRESIDENTE DEL COMITATO SCIENTIFICO attesta la competenza e l'adeguatezza dei percorsi formativi e di aggiornamento. Diversamente il presidente nomina tra i componenti iscritti

o anche personalità esterne un responsabile scientifico di chiara fama che attesti la competenza e l'adeguatezza del percorso informativo e di aggiornamento.

Tutti gli associati fondatori più il Presidente dell'Accademia sono componenti di diritto del comitato scientifico.

ART. 27 - MEMBRI ADERENTI

Oltre agli associati aventi i requisiti previsti nel presente statuto possono iscriversi all'Accademia, in qualità di aderenti aggregati, persone fisiche e giuridiche, Università, Scuole, Enti, Accademie, Fondazioni, ecc..

Gli aderenti aggregati hanno diritto di fruire dei servizi dell'Accademia e di partecipare alle Assemblee senza diritto di voto. Essi non possono essere eletti alle cariche sociali.

Il Consiglio Direttivo fissa speciali quote per i membri aderenti.

ART.28 - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Ove richiesto da enti pubblici e/o da Associazioni Nazionali cui l'Accademia in oggetto fa parte il presente Statuto può essere modificato con delibera del Consiglio Direttivo assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

ART. 29 - SCIoglimento DELL'ACCADEMIA

Dovendosi sciogliere l'Accademia per qualsiasi motivo, se ne liquida il patrimonio a cura di una Commissione nominata dall'Assemblea Generale secondo le norme stabilite dall'Assemblea stessa.

Lo scioglimento deve essere deliberato dall'Assemblea a maggioranza dei due terzi dei voti a disposizione dei presenti.

Il patrimonio finale dovrà essere ripartito tra gli associati in proporzione delle ultime quote associative annuali risultanti alla data della dichiarazione di scioglimento.

ART. 30

- CLAUSOLA CONCILIATIVA ED ARBITRALE

a) Tutte le controversie che dovessero sorgere tra l'Accademia e i soci anche inerenti il presente statuto o collegate allo stesso, saranno risolte attraverso il tentativo di conciliazione disciplinato dal Regolamento di Conciliazione dell'ORGANISMO INTERNAZIONALE DI CONCILIAZIONE & ARBITRATO dell'A.N.P.A.R presso la camera conciliativa e/o arbitrale dove ha sede legale l'Accademia;

b) In caso di mancata conciliazione, le medesime controversie saranno risolte da un arbitro unico secondo la procedura di arbitrato prevista dal Regolamento di Arbitrato dell'ANPAR (Associazione Nazionale per l'Arbitrato.) L'arbitro deciderà in via rituale, secondo diritto, nel rispetto del Regolamento di Arbitrato e delle norme inderogabili del codice di procedura civile.